

REGIONE PIEMONTE BU34S4 31/08/2022

Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2022, n. 61
Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure urgenti per le attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Revoca delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15/03/2022, n. 21 del 30/03/2022, n. 34 del 31.05/2022 e n. 49 del 23.06.2022.

Il Presidente della Giunta regionale

Premesso che:

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);
- in conseguenza della conferma della presenza del virus PSA di cui al punto precedente, si è insediata l'Unità di Crisi Regionale in data 7 gennaio 2022 ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;
- ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;
- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, prescrive che:
 - l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
 - l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
 - l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- con la nota del Ministero della Salute prot. 9383 del 11 gennaio 2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" si invita la Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l'emananda Ordinanza del Ministro della Salute;
- con il provvedimento del Direttore della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del 11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, con il quale è stata istituita la zona infetta come individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, par. 1 del regolamento (UE)2020/687;

- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2022, si vietava svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;
- con l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE)2020/687, individuata dal suddetto dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del'11 gennaio 2022 suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. La medesima Ordinanza ha altresì disposto che siano vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;
- la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:
 - l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
 - l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
 - l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- il Dispositivo Direttoriale della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", agli articoli 1 e 2, prevede alcune misure per la gestione del cinghiale nell'area infetta e nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta;
- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7, veniva fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, con decorrenza 24 gennaio 2022 e in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022;
- con D.G.R. n. 1-4624 del 4 febbraio 2022 sono state approvate le Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana;
- l'articolo 1 del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, dispone che le Regioni adottino "il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo";
- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 15, come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 49 del 23 giugno 2022, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina

Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal citato Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 22 gennaio 2022, sono state disposte ulteriori misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per zona infetta, zona di sorveglianza attiva, zona indenne prossimale e zona indenne distale, secondo le specifiche di cui al suo allegato;

- con la D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in attuazione del sopra richiamato Decreto Legge 9/2022, veniva approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte, subordinandone l'applicabilità ai pareri dell'ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale per la Peste suina (CEREP);

- con la D.G.R. 34-4965 del 29 aprile 2022 venivano previste, nelle more dell'applicabilità del “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” conseguente ai pareri dell'ISPRA e del CEREP, alcune deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 individuate nell'allegato alla stessa Deliberazione;

- con D.G.R. 15 luglio 2022 n. 28-5381 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023 e le relative istruzioni operative supplementari;

- con la D.G.R. 29 luglio 2022 n. 15-5450 è stato adottato, in attuazione al decreto legge 9/2022, il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte” che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022;

- per la Zona Infetta A1 (zona restrizione II ex Reg. Ue 2022/440) e nella Zona di Sorveglianza Attiva A2 (zona restrizione I ex Reg. Ue 2022/440) è stato elaborato un ulteriore piano Regionale “di Interventi Urgenti per l'eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” trasmesso alla Direzione Generale Salute Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute: trattandosi di materia sanitaria di potestà concorrente Stato-Regione, la competenza è stata ricondotta a livello centrale, come da comunicazione del 4 maggio 2022 depositata agli atti del Settore regionale competente ed è attualmente in via di approvazione.

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari”, ai sensi del quale, in particolare, al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni.

Preso atto che prosegue nella Zona di restrizione II ex Reg. Ue 2022/440 la costruzione delle barriere artificiali (reti di contenimento) al fine di confinare la popolazione di cinghiali presenti nell'area di circolazione attiva del virus e che, come prevede l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2022 del 29 giugno 2022:

- l'installazione di tali barriere costituisce il presupposto per l'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale nel rispetto delle misure di biosicurezza;

- nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ai sensi dell'articolo 6 della suddetta Ordinanza, possono, previa acquisizione del parere positivo del Gruppo operativo degli esperti e sentita l'Unità centrale di crisi, emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per

l'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

- nella zona soggetta a restrizioni (zona I ex Reg. Ue 2022/440) la regione può regolamentare l'attività venatoria e di controllo verso la specie cinghiale nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza, tenuto conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo di esperti.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1 – 5538 del 26 agosto 2022 “Peste Suina Africana. Modifiche alla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 inerente le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II e restrizione I di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022” è stato inserito nell'elenco delle attività oggetto di deroga ai divieti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022 e dall'Ordinanza del Commissario straordinario 28 giugno 2022, n. 4 per i territori inseriti in zona di restrizione I e II, l'esercizio venatorio in caccia programmata per le specie diverse dal cinghiale e la caccia di selezione agli ungulati ruminanti nonché l'attività di addestramento e allenamento dei cani, nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla citata Deliberazione; deroghe che modificano le indicazioni previste nella D.G.R. 15 luglio 2022 n. 28-5381 di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023;

- con D.G.R. n. 2 - 5539 del 26 agosto 2022 “Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022” sono state fornite indicazioni operative per esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani, senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92. in zona di restrizione I e II;

RITENUTO urgente, nelle more dell'approvazione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione (zona II ex Reg. Ue 2022/440 e zona I ex Reg. Ue 2022/440) e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte”, da parte del Ministero della Sanità, di adottare, sulla base dell'istruttoria degli uffici regionali competenti in materia, misure urgenti e mirate di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza nelle zone soggette a restrizioni e nella zona indenne disciplinata dal PRIU.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici regionali competenti in materia, come da documentazione agli atti, ed ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30/1982, di disporre che su tutto il territorio regionale:

- come già disposto dalle precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale:

in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui;

in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria) e dall'articolo 23 lettera a) e lettera n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, il cacciatore, che intenda esercitare l'attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all'Ente di Gestione la relativa autorizzazione. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione senza oneri economici aggiuntivi;

in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell'Area Protetta informando l'Ente Gestore;

in relazione alla fase di attuazione degli interventi di urgenza, la Regione, avvalendosi delle Province e CMTO (Città Metropolitana di Torino) che pubblicheranno una manifestazione di

interesse dedicata, compila e pubblica sul proprio sito istituzionale, un apposito elenco dei Coadiutori: proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di fucile ad uso caccia”, guardie venatorie volontarie e cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate anche al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale elenco riporta nome, cognome, numero di telefono e provincia di residenza, per garantire l'immediata reperibilità' del soggetto contattato. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate. Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, di attuare interventi di urgenza;

al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza quindicinale a partire dalla seconda decade di settembre 2022;

- quali nuove misure:

in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, l'attestato di partecipazione a prova di tiro per la caccia di selezione agli ungulati è sospeso, in coerenza con la revisione normativa già in itinere, come da documentazione agli atti, e nelle more della sua approvazione;

in deroga al Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) ed a quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., i componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii.

Richiamato che, come da normativa vigente:

- la caccia di selezione al cinghiale non può dagli Organismi di gestione della caccia essere limitata come numero di giornate, orari e numeri di capi abbattibili oltre i limiti previsti dal calendario venatorio regionale 2022/2023;

- gli stessi Comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici e di raccolta dei campioni sanitari, riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore;

- i regolamenti approvati dagli ATC e dai CA che contengono indicazioni contrarie o difformi da quanto sopra stabilito non hanno alcuna validità ed efficacia ed il Comitato di gestione è responsabile dal punto di vista amministrativo e contabile per le violazioni alle disposizioni sopra richiamate;

- le attività di controllo ai sensi della legge 157/1992, della l.r. 5/2018 e della l.r. 9/2000 si svolgono anche nelle zone di restrizione I e II secondo le indicazioni previste nel PRIU e nel rispetto delle vigenti misure di biosicurezza specifiche per tali territori.

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218, “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;

vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l'articolo 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale prevede l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui;

visto il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
visto il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;
visto il Regolamento 2018/1882/UE relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
visto la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce, all'articolo 13, comma 5 bis, che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, ed, all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;
visto il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
visto il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
visto il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;
vista la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR);
vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con cui, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale;
visto il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;
visto il Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021";
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022 recante la "Nomina del Dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana";
vista l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2022 del 29 giugno 2022;
Informata, nella seduta del 30 agosto 2022, la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.

Informato con pec n. prot. 20621 del 31 agosto 2022 il Commissario straordinario alla peste suina africana.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

ORDINA

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30/1982, fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. n. 15-5450 del 29 luglio 2022, dalla D.G.R. n. 1 – 5538 del 26 agosto 2022 e dalla D.G.R. n. 2 - 5539 del 26 agosto 2022, su tutto il territorio regionale:

1. in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui;
 2. in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria) e dall'articolo 23 lettera a) e lettera n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, il cacciatore, che intenda esercitare l'attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all'Ente di Gestione la relativa autorizzazione. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione senza oneri economici aggiuntivi;
 3. in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell'Area Protetta informando l'Ente Gestore;
 4. in relazione alla fase di attuazione degli interventi di urgenza, la Regione, avvalendosi delle Province e CMTO (Città Metropolitana di Torino) che pubblicheranno una manifestazione di interesse dedicata, compila e pubblica sul proprio sito istituzionale, un apposito elenco dei Coadiutori: proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di "porto di fucile ad uso caccia", guardie venatorie volontarie e cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate anche al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale elenco riporta nome, cognome, numero di telefono e provincia di residenza, per garantire l'immediata reperibilità del soggetto contattato. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate. Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, di attuare interventi di urgenza;
 5. al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza quindicinale a partire dalla seconda decade di settembre 2022;
 6. in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, l'attestato di partecipazione a prova di tiro per la caccia di selezione agli ungulati è sospeso, in coerenza con la revisione normativa già in itinere e nelle more della sua approvazione;
 7. in deroga al Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) ed a quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., i componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii.;
- le misure di cui alla presente ordinanza si applicano con decorrenza immediata e hanno validità in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, non oltre il 15 marzo 2023, in coerenza con il calendario venatorio 2022-2023;
- la presente Ordinanza revoca le Ordinanze n. 15 del 15 marzo 2022, n. 21 del 30 marzo 2022, n. 34 del 31 maggio 2022 e n. 49 del 23 giugno 2022.
- Si dà atto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso